



Sezione provinciale di Torino

Circolare informativa n. 2/2006

Torino, 14 Febbraio 2006

AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE  
ISCRITTI E NON ISCRITTI AL SINDACATO  
Loro indirizzi

***CERTIFICAZIONI PER LE ASSENZE: CHIARIMENTI E  
ISTRUZIONI PER L'USO.***

Sono adottate da pochissime ASL piemontesi.

Caro/a Collega,

in questi giorni stiamo assistendo, tanto per cambiare, ad una nuova offensiva mediatica da parte di chi non trova altre risorse che fornire una distorsione della realtà, a tutto danno della chiarezza e della serenità che ci sono tanto necessarie nel nostro lavoro quotidiano.

Occorre dunque fare chiarezza e spiegare come la FIMMG abbia operato anche in questa occasione per l'interesse e il vantaggio del Medico di Famiglia.

Ci riferiamo al modulo che solo **pochissime ASL piemontesi** stanno chiedendo di compilare al Medico di Famiglia che si assenta dal servizio.

In questo modulo sono indicate le voci relative alle diverse motivazioni dell'assenza.

Prima di tutto occorre chiarire alcuni punti per far comprendere l'intero problema e la relativa prassi consigliata.

A) Nella trattativa per la vigente Convenzione nazionale la Parte Pubblica era fortemente decisa a limitare la nostra possibilità di assenza discrezionale dal lavoro a soli 30 giorni.

Dopo aspro confronto siamo riusciti ad ottenere che il periodo massimo di assenza previsto precedentemente, cioè 6 mesi, fosse aumentato di ulteriori 30 giorni, rispettando il principio che anche il Medico convenzionato possa avere diritto ad un periodo di ristoro psico-fisico( che non significa esclusivamente “vacanza”).

**Quindi l'attuale ACN prevede, per il Medico di Famiglia, un periodo annuale massimo di 6 mesi di assenza per motivi diversi che possono essere indicati come “motivi personali”, oltre ad un altro periodo di 30 giorni di ristoro psico-fisico.**

**Tutti i casi di assenza sono regolamentati dall'art. 18 del vigente ACN e, per i casi di malattia, sono previsti periodi di assenza fino a tre anni nell'arco di cinque.**

B) Il Medico di Famiglia, in quanto convenzionato non ha alcun obbligo, se in malattia, di presentare alcun certificato, per motivi fiscali.

L'invio del certificato rispetta esclusivamente fini assicurativi a tutela del Medico.

**Dunque non vi è alcuna giustificazione per la ASL di invio di eventuale visita fiscale.**

E' ovviamente diritto di qualsiasi compagnia assicuratrice di controllare la veridicità dei certificati, come avviene per tutti i casi di denuncia di malattia o infortunio.

C) In relazione all'aumento del periodo di assenza a disposizione del Medico di Famiglia, sono sorte nelle varie ASL difformi interpretazioni, favorite anche da uno scellerato tentativo di distorsione della realtà operato da alcuni soggetti che avevano interesse a screditare il successo ottenuto dalla FIMMG.

Per tale motivo è stato necessario fornire a tutte le ASL piemontesi un modello uniforme da utilizzare, a vantaggio della tranquillità del Medico di Famiglia.

Questo modello, che è stato adottato solo da pochissime ASL della Regione **non costituisce atto notorio.**

D) L'eventuale richiesta di preavviso di 15 giorni è prevista **UNICAMENTE in casi in cui l'assenza sia prevedibile.**

Anche un periodo di ristoro psico-fisico può essere non prevedibile.

E) A tale scopo suggeriamo le modalità più opportune per la compilazione di tale dichiarazione **ove richiesta:**

- In caso di assenza per **qualsiasi motivo** e per un periodo non superiore a 6 mesi nell'anno, il Medico indicherà “motivi personali”.
- in caso di assenza per **riсторо psico-fisico**, il Medico indicherà la relativa voce, con un numero di giorni che non può superare complessivamente i 30 giorni nell'anno solare.

Tieni presente che già fino ad ora noi eravamo tenuti a presentare alle ASL apposita comunicazione in caso di assenza superiore a giorni 3.

Dunque l'utilizzo del modulo va comunque a beneficio della chiarezza e della interpretazione da parte delle ASL, **proprio perchè impedisce iniziative estemporanee**, scordinate e dannose che potrebbero essere adottate nei confronti del Medico di Famiglia in un determinato ambito territoriale.

E' quindi, ancora una volta, rilevabile lo scarso senso di responsabilità, proprio di chi vuole strumentalizzare norme che tutelano il Medico, spacciandole falsamente per svantaggi.

Il Medico di Famiglia non è un dipendente e dunque non ne assume gli obblighi. La FIMMG ha operato proprio per difendere tale diritto; ed ha ottenuto, di fatto, l'estensione del diritto di assentarsi dal lavoro.

Operare a danno della chiarezza e a vantaggio della confusione senza preoccuparsi di far bene alla categoria, porta ad una azione dannosa e controproducente, ben diversa dalla propositività e dalla reale difesa degli interessi dei Medici di Famiglia, di cui la FIMMG si è sempre fatta interprete.

### ***RESPINTO RICORSO AL TAR CONTRO ACN.***

Nell'udienza del 1° Febbraio 2006 il TAR del Lazio ha respinto la domanda di sospensiva dell'ACN proposta da chi aveva interesse a mandare all'aria una Convenzione che, a fronte, di una normativa lievemente variata aveva offerto alla categoria un meritato quanto agognato ristoro economico.

Anche questa è una vittoria della FIMMG che va incontro ai veri interessi del Medico di Famiglia, e della Medicina Generale, in opposizione ad un altro scellerato tentativo di forze più impegnate a contrastare la FIMMG che a badare agli interessi della categoria, e del ruolo del Medico di Famiglia.

Sperando di averTi fatto cosa gradita nell'inviarTi tali delucidazioni Ti saluto cordialmente.

Il Segretario provinciale  
FIMMG di Torino  
(Dott. Mario Costa)